

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

PER:

ADDIS Giambattista, nato a Nuoro il 16/02/1981 residente in Nuoro, via Olbia n. 61 (DDS GBT 81B16 F979 H)

GALANTI Giovanni, nato a Niscemi il 02/09/1970 residente in Macomer, via Monte Grappa n. 13 (GLN GNN 70P02 F899 I)

GUNGUI Marco, nato a Nuoro il 20/10/1973 residente in Mamoiada (NU) alla via Tagliamento n. 31 (GNG MRC 73R20 F 979 U) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis

DNG DNC 65M31 B519 H presso il cui studio sito in Campobasso alla via Monforte n. 7 sono elettivamente domiciliati pec:

avv.domenicodeangelis@pec.giuffre.it tel. e fax 0874/1962107;

ricorrenti

CONTRO:

Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nuoro Piazza Sardegna n. 1 (c.f. 92005870909);

Azienda Tutela Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Sassari via Costa 57 (P.zza Fiume) - PIVA 00935650903

Azienda Tutela Salute Sardegna, Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, in persona Direttore Generale della ATS con sede legale in Sassari via Costa n. 57 (P.zza Fiume),

E NEI CONFRONTI DI:

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 80002870923) con sede legale in Cagliari in viale Trento n.69



Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t. (P: IVA 80002870923) con sede legale in Cagliari in Viale Trento n. 69, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. 80011080928) presso i cui uffici, siti in Via Dante Alighieri 23/25 in Cagliari, è domiciliata,

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma via Lungotevere Ripa, 1 (c.f. 80242250589) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale della Sardegna, con sede in Cagliari, via Dante Alighieri n. 23/25;

Nonché nei confronti di:

MANCONI Massimo, residente in Settimo S. Pietro (CA) alla via Liguria n. 3

PIRAS Giancarlo, residente in Assemini (CA) alla via Rio Taloro n. 34

FADDA Barbara residente in Laconi (OR) alla via S. Ignazio n. 56

SANNA Davide Antonio, residente in Alghero (SS) via Monserrato n. 4

MAGGIO Luca, residente in Alghero (SS) alla via Evangelista Torricelli n. 35 A

CATALDI Maria Mercedes residente in Alghero (SS) alla via Fidel Cilliano n. 17

CASU Michele residente in Sinnai (CA) via Satta n. 12

Ed altri;

Per la declaratoria di nullità, illegittimità e/o disapplicazione dei seguenti atti:

1) Deliberazione n. 4 del 24/1/2018 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) pubblicata sull'Albo Pretorio dal 24/1/2018 all'8/2/2018;



- 2) Nota PG 2018/118 del 26/2/2018 a firma del Direttore Generale AREUS;
- 3) Determinazione n. 1069 del 5/3/2018 ATS Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, a firma del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, affissa all'Albo Pretorio dall'8/3/2018 al 23/3/2018;
- 4) Nota esplicativa n. 121 del 27/2/2018 a firma del D.G. AREUS di cui non si conosce il contenuto;
- 5) Delibera n. 8 del 9/3/2018 a firma del D.G. AREUS affissa all'Albo Pretorio dal 9/3/2018 al 24/3/2018;
- 6) Delibera n. 9 del 22/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all'Albo Pretorio del 22/3/2018 nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e/o consequenziale, anche di estremi ignoti,
- 7) ovvero per il riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nell'elenco degli elisoccorritori, previo espletamento della prova pratica e completamento del percorso formativo, con disapplicazione delle contrastanti disposizioni e delle clausole contenute negli atti impugnati.

§§§§§§

- Gli istanti sono tutti dipendenti a tempo indeterminato presso la ATS Sardegna (istituita con L.R. Sardegna n.17 del 27/7/2016) incorporante per fusione le n. 8 Aziende sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri Carbonia e Cagliari;
- il dr. Addis Giambattista presso l'Ospedale S. Francesco di Nuoro c/o UTIC
- Il dr. Galanti Giovanni presso la ASL di Nuoro, UO 118;
- il dr. Gungui Marco presso il servizio ambulanze ospedaliero del P.O. di Nuoro;



- Con Legge Regionale Sardegna n. 23 del 17/11/2014 è stata istituita l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna, deputata alla gestione nel territorio regionale, tra l'altro, del soccorso sanitario di emergenza urgenza (118, elisoccorso, trasporto sangue, trasporti secondari, coordinamento attività connesse con i trapianti);
- L'AREUS, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile, deve essere dotata dell'Atto Aziendale, per la cui definizione la Giunta Regionale Sardegna provvede ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 Legge Regionale n. 10/2006: *le ASL hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; per la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinate dall' Atto Aziendale, di cui al c 1 bis art. 3 D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. L' Atto aziendale individua, in particolare, le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale e di Distretto socio sanitario.*
- Con **delibera n. 4 del 24/1/2018**, il D.G. AREUS, dr. Giorgio Lanzotti:
 - a) richiamata la L.R. n. 23/2014,
 - b) richiamati gli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale della Sardegna con delibera n. 67/9 del 16/12/2016;
 - c) ritenuta la necessità di avviare la fase di formazione del personale dipendente delle Aziende del SSR (medici e collaboratori professionali infermieri) interessato ad effettuare attività di elisoccorso come componenti dell'equipaggio HEMS fino alla concorrenza di un numero massimo di 40 unità per area contrattuale;



- d) individuati i requisiti per la partecipazione alla selezione:
Dirigenti Medici: *essere dipendenti a tempo indeterminato di una Azienda del SSR, avere un'età massima di 45 anni, prestare servizio nelle discipline afferenti l'Area Critica e chirurgia di Accettazione ed Urgenza, Anestesia e Rianimazione, possesso di requisiti psico fisici adeguati attestati dal medico competente;*
Collaboratori Professionali Infermieri *essere dipendenti a tempo indeterminato di una Azienda del SSR nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere C.P.S.I.; prestare servizio nelle discipline afferenti l' Area Critica (Medicina e Chirurgia di Urgenza, Anestesia e Rianimazione) nonché nei Servizi di Emergenza Urgenza Territoriali; avere un'età massima di 45 anni,; possesso di requisiti psico fisici adeguati attestati dal medico competente;*
- e) dato atto che, qualora le disponibilità pervenute fossero superiori al numero massimo stabilito, sarà adottato quale criterio preferenziale quello della minore età dei partecipanti; che una volta formato, il personale manterrà il proprio rapporto di lavoro con la ASL di appartenenza;
- f) vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3/16 del 23/1/2018 avente ad oggetto: Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario... Direttive e Linee di indirizzo per l'avvio dell'Azienda regionale per l'emergenza urgenza della Sardegna (AREUS), approvazione definitiva, nella quale vengono dettate le linee guida ed i primi indirizzi di programmazione funzionale all' avvio della nuova Azienda, visto il D.Lgs n. 502/1992, l'art. 4 della L.R. n. 23/2014, l' art. 1 e 16 della L.R. 17/2016,
- g) **delibera** di approvare l'allegato avviso relativo alla manifestazione di interesse di cui sopra, quale fase preliminare all'



avvio della formazione de medesimo; di affidare alla ATS il complessivo processo di selezione;

h) con successiva determina n. **1068 del 5/3/2018**, il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (Struttura proponente Servizio Amministrazione Personale), richiamato l' art. 16 c. 8 L.R. Sardegna n. 17/2016, vista la delibera n. 4/2018 AREUS con la quale è stata approvata la manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità dei Dirigenti medici e di Collaboratori professionali Infermieri ad effettuare l' attività di elisoccorso in qualità di componenti dell' equipaggio HEMS, precisato che *nelle deliberazione di cui sopra di dà mandato all' ATS di gestire il complessivo processo di selezione e che, per l' effetto ed in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6 del 23/8/2018, il procedimento de quo è stato incardinato nell' ASSL di Nuoro, competente per la fase relativa alla ricognizione delle domande pervenute; vista la nota esplicativa prot. n. 121 del 27/2/2018 a firma del Direttore Generale Areus contenente precisazioni in merito ai requisiti che i candidati devono possedere ai fini dell' ammissione alla procedura di selezione in questione; dato atto della ultimazione della fase istruttoria di verifica delle domande pervenute ed accertata la regolarità delle domande dal punto di vista formale e sostanziale (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, U.O./Servizio di assegnazione, età anagrafica), dato atto che l' elevato numero di ammessi, superiore al fabbisogno individuato, rende necessario procedere mediante una successiva fase di selezione, integralmente a carico di Areus, **approva** le risultanze istruttorie e l'allegato prospetto degli ammessi: A1 Dirigenti Medici ammessi (81) A2 C.P.S.I. ammessi (115), B prospetto non ammessi con motivo dell' esclusione B1 dirigenti medici non ammessi (4) B2 C.P.S.I. non ammessi (42);*



i) la Struttura proponente-Servizio Amministrativo del Personale- chiarisce che la procedura di selezione di prova denominata Giornata Alpina da realizzarsi in ambiente esterno, con la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico, costituisce fase propedeutica alla valutazione della predisposizione al volo e verifica dei criteri psico fisici in capo ai candidati ammessi;

l) ed infatti, con nota PG/2018/118 del 26/2/2018 - adottata antecedentemente alla determinazione n. 1069/2018- il DG AREUS ha comunicato che, *con determinazione dell'ASSL di Nuoro verranno approvati formalmente gli elenchi, allegati alla presente, dei partecipanti alla manifestazione di interesse indetta da questa Azienda con deliberazione n. 4 del 2471/2018, distinti per profilo professionale, e delinea le fasi in cui consta l'intero processo di selezione: **fase informativa:** per la giornata del 1 marzo è previsto un incontro informativo; **fase selettiva:** -6 giornate Alpine- consistente nello svolgimento di una prova pratica; **fase del reclutamento e formazione degli operatori sanitari;***

m) con deliberazione n. 7 dell'8/3/2018, il D.G. AREUS, richiamata la deliberazione AREUS n. 4/2017 e la determinazione n. 1069/2018 della ASSL di Nuoro, *dato atto che, così come indicato nella determinazione di cui sopra, la Direzione Strategica dell' Areus ha fornito alcune precisazioni a supporto di una corretta e puntuale interpretazione dei criteri generali di ammissione, ribadendo che sono da ricomprendere, tra gli operatori ammessi direttamente alla fase selettiva, tutti coloro che prestano servizio in attività di elisoccorso, comunque autorizzata dall' azienda di appartenenza, precisato che tale scelta risponde alla finalità di non disperdere il patrimonio di conoscenze ed esperienza pratica acquisite dall' Azienda di appartenenza, nomina*



la Commissione di esperti deputata alla attuazione della fase di selezione, all'esito della quale sarà redatta la relativa graduatoria di merito, dando atto che *al termine di ciascuna prova, le schede di valutazione individuali, allegate al presente atto, saranno diversificate come segue: 1) scheda di valutazione Dirigenti medici, 2) scheda di valutazione per C.P.I.S., 3) scheda di valutazione per operatori aventi già esperienza in elisoccorso.* La scheda di valutazione sub 3 è stata oggetto di modifica e definitivamente approvata con delibera n. 8/2018;

n) con delibera n. 9 del 22/3/2018 il D.G. AREUS, richiamata la delibera n. 7/2018, così come rettificata dalla delibera n. 8/2018, dato atto che si è conclusa la fase selettiva; considerato che la valutazione individuale di ciascun operatore è stata effettuata utilizzando una scheda diversa in relazione ai seguenti profili: 1) operatori aventi già esperienza in elisoccorso cosiddetti operatori attivi per i quali non si dà luogo all'attribuzione di un punteggio finale ma solo l'indicazione della loro idoneità o meno, correlata al superamento della prova pratica; 2) Dirigenti medici; 3) C.P.I.S., **delibera** di approvare gli atti proposti dalla Commissione Tecnica, dando atto che sono State predisposte 2 graduatorie di merito, distinte per qualifica (medici ed infermieri) e di reclutare il personale che dovrà accedere ad uno specifico percorso di formazione secondo il fabbisogno numerico (40 Dirigenti medici e 40 C.P.I.S.) e che la formazione si estenderà a tutti i candidati idonei collocatisi utilmente nelle graduatorie, fissando in 2 anni la durata delle stesse.

Orbene, i ricorrenti d.ri Addis Giambattista, Galanti Giovanni e Cungi Marco, hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione.



A seguito della pubblicazione della graduatoria allegata alla deliberazione n. 1069/2918, i d.ri Gungui, e Addis non sono stati ammessi in considerazione dell' UO di appartenenza, mentre il dr. Galanti non è stato ammesso per superamento dell'età anagrafica.

Tuttavia, dalla lettura della graduatoria allegata alla delibera n. 1069/2018 ATS e della successiva graduatoria degli ammessi alla fase formativa allegata alla delibera Areus n. 9/2018, parte integrante del presente atto, emerge a chiare lettere che tutto il personale medico ed infermieristico già in servizio presso l' elisoccorso è stato ammesso alla fase della formazione **ossia anche coloro con età anagrafica superiore ai 45 anni ed indipendentemente dalla verifica dell'UO di appartenenza,** il tutto senza attribuzione di punteggio alcuno nella precedente fase selettiva, per essere sottoposti a solo giudizio di idoneità.

Gli istanti ritengono tali decisioni gravemente illegittime e discriminatorie, e ne **chiedono l'integrale disapplicazione, con conseguente riconoscimento del diritto, in loro favore, di essere ammessi negli elenchi degli elisoccorritori.**

Interesse ad agire

Come comprovato dai curricula allegati al presente atto, tutti gli odierni istanti hanno maturato comprovata esperienza professionale nel campo della medicina di urgenza emergenza e possiedono dunque quei necessari requisiti per garantire l'approccio terapeutico in condizioni di emergenza e che ben potrebbero migliorare qual bagaglio culturale e di esperienza, evidenziato dal D.G. nella delibera n. 7/2018.

Ed infatti:

- a) Il. Dr. Addis ha prestato servizio in discipline afferenti all'Area Critica e nei Servizi di Emergenza Territoriali, ed è in possesso di



qualifica di istruttore BLD_ D con maturata esperienza nella gestione infermieristica dell'emergenza;

- b) Il dr. Galanti presta servizio nelle discipline afferenti all'Area Critica (Medicina e Chirurgia d'Accettazione e urgenza, anestesia e rianimazione) e nei Servizi di Emergenza territoriale, in possesso dell'abilitazione HEMS e di comprovata esperienza nella Medicina di Urgenza anche su mezzi aerei militari (C-130);
- c) Il dr. Gungui presta servizio presso il Servizio Ambulanze del PO San Francesco di Nuoro, in possesso di molteplici attestati in materia di Medicina d'urgenza e rianimazione pediatrica, si occupa quotidianamente del trasferimento urgente di tutti i pazienti ricoverati in ambito regionale ed interregionale anche mediante soccorso aereo.

Nell'avviso di selezione, in luogo del requisito l'esperienza maturata dai candidati nella disciplina della medicina di urgenza emergenza, si è fatto riferimento alla, sola, mera appartenenza, al momento della domanda, all' Area Critica, senza neanche indicare il lasso temporale minimo di esercizio delle mansioni nella suddetta Area Critica. Con l'effetto che, l'essere ivi in servizio anche da un solo giorno, rappresenta criterio preferenziale rispetto a coloro che hanno comunque maturato una consolidata, specifica esperienza. Detta condizione contenuta nel bando di selezione ha irrimediabilmente compromesso la ratio che il legislatore ha inteso porre alla base del servizio di emergenza di cui trattasi, svincolando ogni decisione ed ogni concreta modalità operativa, dal rispetto dei requisiti minimi previsti.

Ciò che particolarmente rileva è altresì il danno alla professionalità dei ricorrenti che si vedrebbero irrimediabilmente esclusi dall'organizzazione della predetta struttura, con inevitabile



depauperamento della loro esperienza, funzionale, appunto, alla gestione dell'elisoccorso.

Il tutto con grave pregiudizio per coloro che, nonostante avessero maturato comprovate capacità ed esperienza, sono stati esclusi dalla selezione, e con parimenti diretto pregiudizio per l'intera collettività che è stata privata della possibilità di avvalersi di personale specializzato ad operare in condizioni di estrema criticità.

A ciò aggiungasi che:

- **Il dr. Carboni Andrea ed il dr. Filippo Rubertelli, inizialmente non ammessi perché dipendenti a tempo determinato, risultano inseriti nel calendario di convocazione per la prova pratica;**
- **I d.ri Paolo Onida, Francesco Oppo, Giancarlo Pinna, Filippo Podda, Sandro Baddu, Alessio Fontana, Simone Lai, Giancarlo Piras, Giampaolo Piras, inizialmente esclusi per superamento del limite di età, sono stati comunque inseriti nel calendario di convocazione della prova pratica;**
- **I d.ri Lucia Pitzoi e Peppino Paffi, ammessi alla selezione, hanno superato il 45° anno di età** (cfr. avviso di selezione, nota prot. PG/2018/118 del 26/2/2018, elenchi ammessi -dirigenti ed infermieri- e dei non ammessi, programma prova pratica comprensiva del calendario di convocazione).

MOTIVI

In relazione al requisito dell'età massima prevista nell'avviso di selezione

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C 6 L. N. 127/1997 E DELLA DIRETTIVE EUROPEA 2000/1978/CE.

VIOLAZIONE DEL D.LVO N. 216/2003;

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.



ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE.

Va preliminarmente rilevato che la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, individua nel divieto di discriminazione basata sull'età un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Solo in talune circostanze le disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.

Con lo scopo di garantire la parità di trattamento sul luogo di lavoro, la Direttiva interviene non solo sulle condizioni di accesso ad attività dipendenti o autonome, ma anche in relazione ai **criteri di selezione, alle condizioni di assunzione, nonché alla carriera ed alle condizioni di occupazione e di lavoro.**

Anche la “Legge Bassanini” n. 127/1997 prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da tutte le Pubbliche Amministrazioni **non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate dai regolamenti delle stesse singole amministrazioni, che devono essere giustificate dalla natura del servizio o comunque collegate ad oggettive necessità dell'amministrazione.**



La Direttiva europea n. 2000/78/CE è stata recepita dallo Stato italiano con il D.lvo n.216/2003 che, all'articolo 2, vieta ogni forma di

- discriminazione diretta:** trattare una persona in modo meno favorevole rispetto ad un'altra in una analoga situazione per motivi di età (religione, convinzioni personali, handicap...);
- discriminazione indiretta:** adottare una disposizione, una prassi, un atto, un patto o un comportamento – anche in apparenza neutri – che possano creare svantaggio ad una persona che professi una religione o un'ideologia, ovvero sia portatrice di handicap, ovvero abbia una età particolare o una tendenza sessuale, rispetto ad altre persone.

Per quanto attiene a quest'ultima disposizione, è da rilevare che il decreto legislativo **amplia l'ambito oggettivo** riconducibile al concetto di discriminazione indiretta, rispetto a quanto contenuto nella Direttiva. Accanto, infatti, alle definizioni, ai criteri e alle prassi che, anche se apparentemente neutri, possono creare discriminazioni, il D.Lgs. n. 216 individua anche altre fattispecie **quali “atto”, “patto” o un “comportamento” – generatrici di discriminazione e come tali oggetto di tutela.**

Il principio di parità deve dunque, essere applicato indistintamente (articolo 3) a tutte le persone sia nel settore pubblico sia in quello privato, e particolarmente con riferimento alle seguenti situazioni:

- accesso all'occupazione ed al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;**
- occupazione e condizioni di lavoro,** compresi gli avanzamenti di carriera, le retribuzioni e le condizioni di licenziamento.

Orbene, nel caso che ci occupa, ed a prescindere da qualsiasi altra dissertazione, il D.G. Areus, con la mai pubblicata nota prot. 121



del 27/2/2018, prescindendo dalle domande presentate, non solo ha previsto il limite massimo di età, ma ha poi disinvoltamente aggirato tale requisito nei soli confronti degli elisoccorritori già in servizio presso la base di Alghero sono stati direttamente ammessi alle sole prove di verifica dei requisiti psico fisici.

Tale decisione ha determinato l'effetto della integrale violazione del principio recepito dal legislatore italiano, secondo il quale nei concorsi pubblici non è previsto alcun limite di età, ed il meccanismo che legittima eventuali deroghe, in presenza di particolari condizioni, ossia di restringere l'accesso ad una selezione pubblica solo ai più giovani, deve essere non solo **espressamente motivato nel bando** di selezione, ma **deve trovare la propria fonte in una disposizione di legge ovvero in un atto regolamentare interno alla P.A.**

Nulla di tutto ciò nella fattispecie che ci occupa è dato evincere.

Ed infatti, analizzando il bando di cui alla delibera del D.G. Areus n. 4 del 24/1/2018, emerge che il limite di età di 45 anni è scollegato non solo da qualsiasi fonte regolamentare, ma anche da qualsiasi, neppure palesata motivazione. Motivazione comunque del tutto inesistente, tanto è vero che, nel prosieguo della selezione, come già detto, il criterio dell'esperienza maturata viene considerato preminente.

Ad analoghe conclusioni si giunge analizzando il comparto normativo dell'Unione Europea: sono consentite le disparità di accesso ai concorsi, basati sulla fissazione di un'età massima di assunzione, a patto che le stesse siano giustificate e proporzionate al lavoro per cui si concorre.

In altri termini, la restrizione dell'età non può essere arbitraria, ma deve essere legate alle caratteristiche dell'impiego cui viene bandito il concorso.



Le deroghe al generale principio di accesso ai concorsi pubblici sono affidati al prudente apprezzamento delle leggi nazionali, ma sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che ha considerato discriminatorio e sproporzionato il limite anagrafico per la partecipazione al concorso, rispetto alle finalità stabilite dalla normativa europea, anche perchè, nel caso di specie, sono state previste delle prove fisiche particolarmente rigorose, ritenute dunque più che sufficiente per consentire dei limiti di età massima di partecipazione meno stringenti.

Dunque l'AREUS Sardegna, non solo ha fissato nel bando i limiti anagrafici, nonostante la previsione di prove fisiche il cui superamento è condizione necessaria per la prestazione del servizio, per poi disinvoltamente disattenderli, con decisione assunta solo nel prosieguo della selezione e solo per coloro che già prestavano il servizio di elisoccorritori.

L'evidente carattere illegittimo e discriminatorio delle decisioni assunte, non consiste solo nella previsione di limite di età, ma nella contestuale previsione di prove fisiche idonee ad accertare se anche una persona con più di 45 anni fosse nelle condizioni di salute ed atletiche adatta a svolgere il lavoro di elisoccorritore.

Non va sul punto sottaciuto che trattasi di una prestazione lavorativa nel campo sanitario ed in particolare inerente la branca della medicina di urgenza emergenza, in relazione alla quale, la sola idoneità fisica, evidentemente è irrilevante se non foriera di gravissimi rischi per la salute pubblica, ove non accompagnata dal possesso di comprovata capacità e maturata esperienza pregressa nella specifica disciplina.

La valutazione principale sulla convenienza del ricorrere o meno a tali clausole limitative, va quindi basata principalmente sul tipo di attività che i futuri dipendenti dovranno svolgere, sul carattere del



rapporto lavorativo ed infine sulle caratteristiche delle prove selettive previste.

Orbene, la legge n. 127/1997, all'art. 36 c. 6 recita testualmente: “la partecipazione ai concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettata da regolamenti delle singole amministrazioni connessa alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.

La regola è dunque quella che la previsione di limiti di età non è in via generale consentita e che le deroghe non solo devono essere adeguatamente motivate, ma devono comunque derivare da un atto legislativo ovvero regolamentare. Ciò significa che la P.A. non può neanche esercitare liberamente il proprio potere discrezionale in subiecta materia, ove tale possibilità non sia stata precedentemente prevista in un atto a valenza generale ed astratta.

La valutazione principale della convenienza deve essere, comunque, basata sul tipo di attività lavorativa richiesta, sul carattere del rapporto da intraprendere e sulle caratteristiche delle prove selettive.

Come si evince dalla lettura degli allegati curricula, tutti i ricorrenti hanno maturato il possesso della professionalità richiesta nella medicina di urgenza emergenza. E ciò conformemente, come meglio di seguito si dirà, alle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato Regioni.

Qui è sufficiente rilevare che Areus non ha redatto un proprio Regolamento in materia, né ha motivato le ragioni in base alle quali si è deciso di prevedere il limite di età.

Non va inoltre sottaciuto che l'odierna resistente non ha mai pubblicato la nota prot. 121 del 27/2/2018, solo richiamata nella successiva determina n. 1068/2018, con l'effetto che, in disparte la presentazione delle domande, gli elisoccorritori già in servizio



presso la base di Alghero, a prescindere dall'età anagrafica, sono stati ammessi alle prove successive, ossia alla sola verifica dei requisiti psico fisici.

Dunque, non viene neanche rispettato il limite di età, quand'anche illegittimamente previsto, né verificata la provenienza dalle UO indicate nel bando.

In altri termini, l'originario bando di selezione, già di per sé stesso viziato, è stato oggetto di ulteriori, arbitrari e successivi stravolgimenti, talmente gravi ed incisivi da potere affermare che Areus, sotto la parvenza di una selezione pubblica, ha in realtà inteso operare con scelte arbitrarie e discrezionali.

Ed infatti, Areus avrebbe dovuto e potuto semplicemente ampliare l'unità in organico, indicando il numero massimo di personale necessario per il servizio nuovo su base regionale, lasciando impregiudicate le posizioni degli operatori già in essere.

Se ciò non è avvenuto, evidentemente ha ritenuto opportuno e necessario sottoporre, a preventiva verifica, tutto il personale ad adibire all'elisoccorso.

Ma ciò ha fatto improntando l'iter amministrativo, a criteri non condivisibili ed illegittimi che si sono trasformati in evidenti ed inammissibili disparità di trattamento.

Di conseguenza, per profili elevati sarà ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, adeguatamente documentata, se è probabile che vi sia un numero adeguato di candidati che la possiedano. Nella definizione dei requisiti, occorre tenere conto del tipo di selezione che essi possono produrre: per esempio, privilegiare l'esperienza professionale può avere l'effetto di escludere di fatto i candidati più giovani.



Sussiste dunque violazione dell'art. 3 e 97 Costituzione anche in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, imponendosi che, **in riferimento al caso concreto, la Pubblica Amministrazione deve adottare un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire, supportato da appropriata motivazione e che tenga conto dell'interesse primario, degli interessi con cui questo può venire in conflitto e di tutte le circostanze di fatto.** Le motivazioni addotte da Areus si appalesano oggettivamente divergenti dal principio sopra enunciato, rasentando l'ulteriore e più radicale violazione di legge ex art. 3 l. n. 241/1990 (motivazione illogica ed insufficiente).

Se la selezione fosse stata legittimamente avviata e conclusa, è evidente che tutti i ricorrenti, atteso il possesso della comprovata esperienza nella medicina dell'urgenza emergenza e la palese illegittimità del limite di età, sarebbero stati utilmente collocati nella graduatoria degli idonei.

In relazione alla illegittimità diretta e derivata degli atti impugnati

AVVISO AREUS N. 4/2018

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L.R. N. 23 DEL 17/11/2014 -ART.4 E L.R. N. 10 DEL 28/7/2006 IN RELAZIONE ALL'ART. 9.

VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE SARDEGNA N. 3/2016 DEL 23/1/2018 APPROVATIVA DEI PRIMI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEI SERIZI DI EMERGENZA URGENZA ALLEGATI ALLA DELIBERA DI G.R. N. 55/2010 DEL 13/12/2017 E DELLA DELIBERA DI G.R. N. 55/10/017.



VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E CORRETTEZZA.

INCOMPETENZA ASSOLUTA.

La L.R. Sardegna n. 23/2014, all' art 4 n. 4 stabilisce che la Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce la sede, il patrimonio, il personale e le specifiche funzioni dell'AREUS e le interrelazioni con le altre aziende sanitarie, e provvede alla nomina dei relativi organi, contestualmente al riassetto delle aziende sanitarie locali di cui alla presente legge. Stabilisce, altresì, la composizione del collegio di direzione, le linee di indirizzo per la definizione dell'atto aziendale dell'AREUS, secondo quanto previsto all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006, al fine della determinazione della struttura organizzativa.

Il citato art 9 L.R. n. 10/2006 stabilisce che le ASL assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine all'azienda ospedaliera e alle altre strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; **la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale**, di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.



E' evidente che l'Atto Aziendale, diretto a produrre effetti all'interno dell'azienda ospedaliera che lo adotta, è stato ritenuto dalla normativa regionale di recepimento, conditio sine qua non per il funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali.

In tale contesto la Regione Sardegna con delibera di Giunta n. 55/10 del 13/12/2017, definitivamente recepita nella successiva delibera n. 3/16 del 23/1/2018 (richiamata nell'avviso di selezione n. 4/2018 AREUS) ha inteso definire la costruzione del modello gestionale ed operativo dell'AREUS, da realizzarsi in modo graduale secondo le fasi operative successive:

La fase di ricognizione delle linee di attività da ricondurre all'AREUS prevede che entro 90 giorni dalla adozione dell'atto deliberativo, l'ATS e le Aziende Ospedaliere ed Ospedaliere Universitarie trasmettano all'Areus, per ciascuna delle unità operative interessate, l'elenco del personale dipendente, l'elenco e la valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, gli eventuali debiti e crediti.

In prima applicazione, le Unità Organizzative che progressivamente transitano sotto la gestione Areus e per le quali la nuova Azienda assume la gestione diretta o attraverso convenzioni, sono: le Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, le Strutture Regionali di coordinamento del sangue, il Coordinamento regionale trapianti e la Centrale Operativa Trapianti.

La definizione di un primo programma operativo prevede che sulla base degli esiti dei processi di ricognizione, la direzione dell'Areus entro i successivi trenta giorni predispona un primo piano operativo e lo trasmette all'Assessorato Regionale per una successiva valutazione. Il piano operativo dovrà affrontare i seguenti contenuti minimi e definire le più appropriate soluzioni organizzative sulla base dei seguenti indirizzi: individuazione dei



servizi da gestire in forma integrata, aggregazione degli acquisti,,
Prima Struttura Operativa: l'Areus dovrà definire una prima
struttura organizzativa ... per assicurare il perseguimento degli
obiettivi strategici con particolare riguardo alla definizione dei
percorsi organizzativi, gestione del sistema di emergenza
territoriale 118 incluso il servizio di elisoccorso.

Nella citata delibera n. 55/10 del 13/12/2017 la G.R. si riserva di adottare le Linee di indirizzo della Regione per l'adozione dell'Atto Aziendale, l'adozione dell'Atto Aziendale e la successiva applicazione.

Orbene, l'Areus ha disinvoltamente ommesso di adottare ogni procedura relativa alla **fase di ricognizione delle linee di attività da condurre a Areus (3.1 Indirizzi di programmazione) ed alla fase di definizione di un primo programma operativo (3.2 Indirizzi di programmazione) e soprattutto, di trasmettere all'Assessorato Regionale il piano operativo per la relativa valutazione.**

L'avviso di manifestazione di interesse n. 4/2018 è stato adottato il 24 gennaio 2018, **ossia il giorno successivo alla adozione, da parte della G.R. Sardegna, della delibera n. 3/16 del 23 gennaio 2018.**

Dunque, è evidente che la fase di ricognizione delle linee di attività da ricondurre ad Areus, da espletarsi a cura dell'ATS e delle Aziende Ospedaliere ed Universitarie nei 90 giorni successivi, non si è potuta materialmente compiere, così come sarebbe stato impossibile, nei successivi trenta giorni, **sulla base degli esiti dei processi di ricognizione**, predisporre un primo piano operativo da trasmettere all'Assessorato Regionale per la relativa valutazione.

In altri termini il D.G. Areus ha posto in essere un atto deliberativo inficiato da nullità assoluta ed insanabile per essere palesemente ed



evidentemente contrario alle leggi e regolamenti richiamati negli atti giuntali, ponendo in essere una selezione di personale da destinare alla attività di elisoccorso in assenza della preventiva valutazione da parte della G.R. e senza avere compiuto una adeguata istruttoria con particolare riferimento alle risorse umane, professionalità, specializzazioni e competenze tali da assicurarne la corretta operatività.

Così operando, Areus ha adottato un atto illegittimo anche sotto il profilo **della violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza della P.A. per avere adottato un atto discrezionale nella conclamata violazione delle norme regolamentari da cui detto atto promana.**

E ciò è tanto più vero ove si consideri che al punto 3.2.4. degli Indirizzi di programmazione, si stabilisce che il primo programma operativo deve illustrare **il modello funzionale** della nuova Azienda e le soluzioni organizzative ritenute più idonee per garantire la progressiva estensione delle attività di coordinamento e di gestione del sistema regionale dell'emergenza urgenza. Secondo gli assunti della G.R., lo scopo della ricognizione, è quello di **illustrare preventivamente** le possibili soluzioni da adottare, ma non quello di consentire ad Areus di agire in maniera autonoma ed arbitraria, senza il preventivo e successivo vaglio dell'Organo esecutivo regionale.

Ed infatti, la G.R. evidenzia la necessità di valutare i vantaggi e gli svantaggi in termini di funzionalità e di qualità dei servizi ed impianti in termini di costo delle **“soluzioni prospettate”** nonché i tempi di piena attuazione. “In particolare, dovranno essere valutati i seguenti elementi organizzativi: **le modalità di gestione delle centrali operative,** le modalità organizzative per rendere più



efficace il controllo nella gestione dei fattori di spesa del sistema emergenza urgenza

Dunque, la delibera n. 3/16 del 23/1/2018 adottata dalla G.R. non ha autorizzato affatto Areus ad adottare la delibera n. 4/2018 ed i successivi provvedimenti, conclusisi con la approvazione delle graduatorie finali, della durata di due anni.

Areus doveva limitarsi a fornire alla G.R. **la predisposizione del primo piano operativo** nei trenta giorni successivi allo scadere del termine prefissato (90 gg) per la ricognizione delle linee di attività da ricondurre ad Areus.

Si consideri inoltre che, come già detto, in base all' art. 9 della L.R. 10/2006, il funzionamento delle ASL è stato subordinato alla adozione dell'Atto Aziendale e che tale prodromica quanto necessaria fase è stata parimenti richiamata dalla G.R. nella delibera n. 3/16-2018, ove, al punto 3, afferma che “la costruzione del modello gestionale ed operativo dell'Areus sarà realizzato in modo graduale secondo le fasi operative successive” che devono concludersi (punto 3.3 e 3.4) con la emanazione delle linee di indirizzo per l'adozione dell'Atto Aziendale e la adozione ed applicazione dell'Atto Aziendale”.

In assenza dell'Atto Aziendale, Areus non può operare.

Ne deriva, inoltre, l'incompetenza assoluta del D.G. Areus ad emanare la delibera n. 4/2018 ed i successivi e consequenziali provvedimenti.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE in relazione alle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero di cui alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano _Accordo del 3/2/2005;



VIOLAZIONE DEL DPCM 29/11/2001 e del DPR 27/3/1992 art. 5

Ai sensi e per gli effetti del DPCM 29/11/2001 che annovera l'attività di emergenza sanitaria tra le prestazioni di assistenza garantite dal SSN e del DPR 27/3/1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", che all' art. 3 disciplina il sistema di emergenza sanitaria ed all' art. 5 demanda al Governo la determinazione degli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di soccorso nonché i requisiti professionali del personale di bordo, la Conferenza Permanente per il Rapporti tra lo Stato e le Regioni, nell' Accordo del 3/2/2005 al punto n. 1 (Definizioni e compiti istituzionali del servizio di soccorso sanitario in elicottero) sub 4 dispone che la dotazione del personale sanitario è composta prioritariamente da un medico, specialista in anestesia e rianimazione o altro specialista che possieda comunque comprovata esperienza e formazione nel campo dell' emergenza, con competenze tali da attuare le procedure indicate nell'allegato 2, **da un infermiere con documentata esperienza e formazione e/o** da altro personale qualificato da stabilire in sede regionale. Al punto n. 3 si stabilisce che "La competenza richiesta al personale impiegato in un servizio di Elisoccorso non può prescindere da una esperienza di lavoro maturata in reparti di area critica e/o dove vi sia stata la possibilità di acquisire la conoscenza delle manovre indispensabili, per garantire la sopravvivenza di pazienti in condizioni critiche".

Sulla scorta di quanto appena esposto, è evidente che i requisiti indicati nell'avviso Areus n. 4/2018 non appaiono affatto conformi a tali prescrizioni, nella parte in cui richiede che gli interessati alla selezione di: *prestare servizio nelle discipline afferenti l'Area*



Critica (Medicina e Chirurgia di Urgenza, Anestesia e Rianimazione) nonché nei Servizi di Emergenza Urgenza Territoriali.

L'avviso infatti, sorvola completamente sulla necessità che il personale interessato abbia maturato una pregressa esperienza tale da consentire loro la conoscenza di quelle manovre indispensabili per garantire la sopravvivenza dei pazienti in condizioni critiche.

Al contrario, nell'avviso n. 4/2018 Areus si è soffermata solo ed esclusivamente sulla **attuale** posizione lavorativa degli interessati che non equivale certamente alla verifica del possesso delle prescritte competenze.

In altri termini, coloro che, come gli odierni ricorrenti vantano una comprovata esperienza in materia, non sono stati ritenuti idonei in considerazione della UO di appartenenza, mentre i candidati ammessi, hanno dovuto semplicemente dimostrare di prestare servizio nelle discipline sopra individuate.

Nella successiva delibera n. 1069/2018 ATS si dà atto che le graduatorie sono state elaborate previa verifica dei requisiti richiesti e dunque alcuna indagine è stata compiuta in relazione a quanto, invece, prescritto dalla Linee Guida.

Ciò cagiona un evidente e grave pregiudizio per la tutela della salute pubblica, in un settore, quale quello dell'emergenza urgenza, in cui la sopravvivenza dei pazienti in condizioni critiche è considerata imprescindibile obiettivo primario.

Nulla di tutto ciò è stato minimamente considerato nella impugnata procedura.

NOTA PROT. 121 DEL 27/2/2018 a firma del D.G. Areus

della quale non si conosce il contenuto, **de relato** richiamata nella determinazione n. 1069/2018 a firma del DG ASSL di Nuoro - ATS Sardegna.



INCOMPETENZA ASSOLUTA AD EMANARE L'ATTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETA'

Nella determina n. 1069/2018 si dà atto che il DG Areus ha adottato chiarimenti in merito ai requisiti che i candidati devono possedere ai fini della partecipazione all' avviso.

Come già detto, nella graduatoria approvata dall'ASSL di Nuoro ed in quella finale di cui alla delibera Areus n. 9/2018 sono stati utilmente inseriti i nominativi del personale già addetto all'elisoccorso, indipendentemente dal rispetto del requisito dell'età e senza valutazione, in termini di punteggio, per quanto attiene le prove selettive. Ed infatti, nella deliberazione n. 7/2018 il D.G. AREUS, richiama la deliberazione AREUS n. 4/2017 e la determinazione n. 1069/2018 della ASSL di Nuoro, dando atto che, così come indicato nella determinazione di cui sopra, la Direzione Strategica dell' Areus ha fornito alcune precisazioni a supporto di una corretta e puntuale interpretazione dei criteri generali di ammissione, ribadendo che sono da ricomprendere, tra gli operatori ammessi direttamente alla fase selettiva, tutti coloro che prestano servizio in attività di elisoccorso, comunque autorizzata dall' azienda di appartenenza, precisato che tale scelta risponde alla finalità di non disperdere il patrimonio di conoscenze ed esperienza pratica acquisite dall' Azienda di appartenenza.

Né nella delibera n. 4/2018 né nella determinazione n. 1069/2018 è **contenuto richiamo alcuno alle decisioni che sarebbero state adottate dalla Direzione Strategica Areus.**

L'unico richiamo, come già detto, è quello relativo alla nota prot. 121/2018 del D.G. Areus che, verosimilmente, da ritenuto di ricomprendere nella fase selettiva gli operatori già operanti in elisoccorso.



Se il D.G. Areus ha inteso intervenire, modificandolo, sul contenuto dell'avviso n. 4/2018 con mera nota a sua firma, ha posto in essere un atto amministrativo palesemente nullo.

La deliberazione n. 4/2018 riveste natura di atto collegiale, unico deputato a spiegare effetti nei confronti dei terzi e nel rispetto delle norme di trasparenza e correttezza, concretizzantesi nella relativa affissione all' Albo Pretorio per consentire a tutti gli interessati di averne conoscenza, anche al fine di valutarne la correttezza e la legittimità.

Il D.G., ove non partecipi alle decisioni collegiali, può adottare note o determine che, **come è noto, sono relative al solo funzionamento interno degli uffici o delle Strutture di appartenenza ma non hanno certamente valenza idonea a modificare il contenuto di atti deliberativi.**

Così facendo, ha sostanzialmente modificato la struttura dell'avviso di manifestazione di interesse, impedendo a tutti i soggetti interessati di avere concreta percezione della procedura.

Anche in relazione alla mancata adozione dell'Atto Aziendale tale procedura spiega effetti, in quanto, in siffatto contesto, la Direzione Strategica Areus non risulta avere alcuna collocazione organica, così come la nota prot. 121/2018 non può avere alcun valido interlocutore.

Ma soprattutto si è alterata in maniera sostanziale la redazione e la approvazione della graduatoria definitiva, e solo nella deliberazione n. 7/2018 le motivazioni in base alle quali gli addetti all'elisoccorso sono ammessi automaticamente alla selezione per non disperdere il bagaglio di conoscenza già acquisito.

Il tutto con riferimento ad una non meglio decisione adottata dalla Direzione Strategica Areus della quale non vi è traccia alcuna.



Tale decisione oltre che nulla, si appalesa del tutto inesistente.

La illegittimità degli atti impugnati è palese ed oggettiva, così come l'interesse degli odierni ricorrenti alla impugnazione, per essere stati costoro esclusi dalla selezione senza essere stati posti nelle condizioni di potere esercitare alcun potere di verifica ed avere appreso, solo nella fase conclusiva, quelli che dovevano essere i criteri che avrebbero dovuto regolare, ab initio, la manifestazione di interesse. Analogamente, i ricorrenti che non hanno partecipato all' avviso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alla formazione, hanno avuto piena contezza delle decisioni adottate.

DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 5/3/2018 ADOTTATA DAL DIRETTORE ASSL DI NUORO – ATS SARDEGNA con

la quale sono state approvate le risultanze istruttorie correlate alla manifestazione di interesse indetta da Areus con propria deliberazione n. 4/2018

Incompetenza assoluta ad emanare l'atto nella parte in cui si provvede all' avvio della selezione e comunque illegittimità per violazione delle prescrizioni delle prescrizioni di cui all' avviso Areus n. 4/2018 nella parte in cui sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei soggetti con età superiore a 45 anni e che in base alle statuizioni di cui alla deliberazione n. 7/2018 non hanno neanche presentato domanda di partecipazione.

Manifesta illogicità, contraddittorietà

La ASSL di Nuoro è stata deputata alla verifica istruttoria delle domande pervenute, nel rispetto dei criteri fissati nell' avviso n. 4/2018: in caso di domande superiori al numero previsto, si darà preferenza alla minore età.

Dopo avere dato atto di avere puntualmente verificato il possesso dei requisiti di partecipazione (età, UO di appartenenza requisiti



psico fisici), inspiegabilmente, travalicando le competenze attribuite dall'Areus stabilisce, autonomamente, di procedere alla fase vera e propria di selezione, inserendo, nell'elenco anche coloro che hanno superato il limite di età.

Inoltre, le risultanze istruttorie dovevano essere rinviate ad AREUS per la definitiva approvazione.

DELIBERE AREUS N. 7/2018 8/2018 e 9/2018

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE in relazione alle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero di cui alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo del 3/2/2005. Dpcm 29/11/2001, DPR 27/3/1992 art. 5. Violazione dell'art. 3 Costituzione.

INCOMPETENZA ECCESSO DI POTERE ILLOGICITA' in relazione alla deliberazione n. 4/2018.

Come già detto, nella delibera n. 7/2018 il D.G. Areus, da atto *che, così come indicato nella determinazione di cui sopra, la Direzione Strategica dell'Areus ha fornito alcune precisazioni a supporto di una corretta e puntuale interpretazione dei criteri generali di ammissione, ribadendo che sono da ricomprendere, tra gli operatori ammessi direttamente alla fase selettiva, tutti coloro che prestano servizio in attività di elisoccorso, comunque autorizzata dall'azienda di appartenenza, precisato che tale scelta risponde alla finalità di non disperdere il patrimonio di conoscenze ed esperienza pratica acquisite dall'Azienda di appartenenza.*

Mentre il personale medico ed infermieristico sarà oggetto di valutazione con attribuzione dei relativi punteggi, il personale già in servizio presso l'elisoccorso sarà oggetto di sola valutazione di idoneità ma senza attribuzione di alcun punteggio.



Anche tale ulteriore quanto arbitraria statuizione non solo si pone in contrasto con l'avviso n. 4/2018 che tra i requisiti di partecipazione non ha affatto previsto la specifica appartenenza al servizio di elisoccorso. Non ha neanche previsto una fase selettiva, e non ha affatto inteso affermare che il personale già in servizio nell' elisoccorso soggiace al solo giudizio di idoneità, senza attribuzione di punteggio alcuno.

Ciò in palese violazione delle disposizioni di cui alle richiamate Linee Guida Stato Regioni 2005 che non prevedono automatismo alcuno.

Se Areus avesse ritenuto il personale già adibito all' elisoccorso idoneo al servizio, **avrebbe dovuto, logicamente, escluderlo anche dalla fase di formazione atteso che il solo svolgimento dello non è criterio sufficiente ed idoneo al rispetto delle prescrizioni impartite.**

Se così fosse stato, il servizio di elisoccorso poteva essere organizzato con l'ausilio di tutto il personale già ivi destinato, integrandone l'organico con l'ingresso di ulteriori medici ed infermieri i quali soli sarebbero poi stati collocati nelle relative graduatorie. Ciò rappresenta la prova della consapevolezza, da parte di Areus, della impossibilità di procedere in tal senso, se non ponendo in essere atti illegittimi.

Da tutto quanto sopra esposto, è dunque evidente che AREUS Sardegna ha, contraddittoriamente, inteso adottare l'avviso di manifestazione di interesse, improntato solo formalmente a criteri di trasparenza, correttezza ed imparzialità. Al contrario, ha inteso strumentalizzare l'intera procedura al solo fine di stabilire l'accesso al servizio di elisoccorso privilegiando personale anche privo della necessaria esperienza maturata, e comunque in danno degli odierni ricorrenti che, come si evince dalla lettura degli allegati curricula,



parte integrante del presente atto, hanno maturato i prescritti requisiti.

Le linee Guida non contengono riferimento alcuno a limiti di età, bensì rimarcano la necessità di avere acquisito una specifica esperienza nel campo dell'emergenza urgenza.

Se è vero che la P.A. è facoltata ad autodeterminarsi, ponendo in essere condizioni maggiormente selettive, è anche vero che tali parametri devono essere uguali per tutti.

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Violazione dei principi di correttezza, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

Eccesso di potere.

Tutti gli atti impugnati sono dunque palesemente nulli perché se è vero che la manifestazione di interesse può avvenire mediante valutazione da compiersi tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e con predeterminazione dei criteri selettivi, non può infatti essere condiviso l'assunto secondo cui i criteri di affidamento sarebbero stati predeterminati e contenuti sin dall'inizio della procedura nella manifestazione d'interesse nonché posti a base della comparazione in concreto effettuata.

L'AREUS, operando con le sopra richiamate modalità, si è di fatto arrogato la possibilità di introdurre criteri di selezione ex post, ossia una volta noti i nominativi degli interessati.

In tal modo l'amministrazione ha valorizzato in maniera postuma criteri e requisiti non originariamente previsti, quali il precedente svolgimento dell'attività di elisoccorritore, ritenuto prevalente.



Dalla sequenza provvedimento sopra riportata emerge pertanto documentalmente che l'amministrazione ha motivato la propria preferenza sulla base di criteri, individuati successivamente all'indizione della procedura, nonché sulla base del citato "requisito" soggettivo senza del pari aver chiarito ab origine se si trattasse o meno di un criterio di "ammissibilità" di partecipazione alla gara ovvero di preferenza nella comparazione, ponendosi così in contrasto con i principi di logicità, imparzialità, di non discriminazione e parità di trattamento cui deve comunque conformarsi la procedura de qua.

Di qui anche l'eccesso di potere del complessivo modus operandi che ha in concreto determinato la discriminazione di alcuni concorrenti in assenza di criteri predeterminati ed oggettivi.

P.Q.M.

Gli istanti, come in atti rappresentati e difesi

Ricorrono

Al Tribunale adito, quale Giudice Unico del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 415 cpc, voglia emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia:

1) Disapplicare e/o annullare, per tutte le argomentazioni esposte nella parte motiva del presente atto, la deliberazione n. 4 del 24/1/2018 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/1/2018 all' 8/2/2018, la nota PG/2018/118 del 26/2/2018 a firma del Direttore Generale AREUS dr. Giorgio Lenzotti, la Determinazione n.1069 del 5/3/2018 ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO a firma del Direttore dell'Area Socio-Sanitaria Locale di Nuoro dr. Andrea Marras, affissa all' Albo Pretorio dal 6/3/2018 al 21/3/2018, la delibera n. 7 dell'8/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all'



Albo Pretorio dall' 8/3/2018 al 23/3/2018, la nota esplicativa n. 121 del 27/2/2018 a firma del Direttore Generale AREUS della quale non si conosce il contenuto, la delibera n. 8 del 9/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all'Albo Pretorio dal 9/3/2018 al 24/3/2018, la delibera n. 9 del 22/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all'Albo Pretorio dal 22/3/2018 al 6/4/2018, nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e/o consequenziale, anche di estremi ignoti, limitatamente alla posizione degli odierni istanti;

2) Disapplicare e/ o annullare per gli stessi motivi, tutti gli atti inerenti la procedura selettiva in questione, sempre limitatamente alla posizione degli odierni istanti;

3) Ovvero accertare e dichiarare il diritto delle odierne ricorrenti ad essere inserite nell'elenco degli elisoccorritori, previa verifica dell'idoneità pratica e completamento del percorso formativo, con disapplicazione delle contrastanti clausole della procedura;

4) Condannare l'AREUS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., l'ATS Sardegna, in persona del Direttore Generale p.t., la Regione Sardegna in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi per effetto dell'illegittimo e tardivo inserimento nell'elenco degli elisoccorritori, corrispondenti alle retribuzioni globali e di fatto non percepite, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda;

5) In via gradata, qualora il risarcimento del danno non fosse ritenuto possibile ai sensi dell'art. 2058 2° c. c.c., condannare AREUS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., ATS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., e la Regione Sardegna in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento, in favore dei ricorrenti, di tutti i danni subiti e subendi per effetto



dell'illegittima esclusione dall'elenco degli elisoccorritori, da determinarsi anche in via equitativa nella somma che il Giudice adito riterrà di Giustizia;

6) Condannare l'AREUS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., ATS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., e la Regione Sardegna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario;

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art 14 dpr 115/2002 e successive modifiche, che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato versato è pari ad euro 259,00.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- 1) Mandati alle liti dei ricorrenti;
- 2) CCNL comparto sanità 1998/2001;
- 3) CCNL comparto sanità 2006/2009 parte normativa e 2006/2007 biennio economico;
- 4) CCNL comparto sanità 2016/2018;
- 5) Delibera n. 4/2018 Areus;
- 6) Nota 26/2/2018 DG Areus
- 7) Delibera n. 1069/2018 ATS ASSSL Nuoro
- 8) Delibera n. 7/2018 Areus
- 9) Delibera n. 8/2018 Areus
- 10) Delibera n. 9/2018 Areus
- 11) Pubblicazione elenco gruppi candidati elisoccorritori e schema:
- 12) Istanza datata 14/3/2018;
- 13) Provvedimento di diniego;
- 14) Linee Guida Conferenza Stato Regioni del 3/2/2005
- 15) Delibera G.R. Sardegna 67/9 del 16/12/2016
- 16) Delibera G.R. Sardegna 38/12 del 28/7/2015



- 17) Delibera G.R. 55/12 del 13/12/2017
- 18) Delibera G.R. Sardegna 3/16 del 23 /1/2018;
- 19) DPCM 29/11/2001;
- 20) DPR 27/3/1992, art.5;
- 21) L.R. Sardegna n. 23/2014;
- 22) L.R. Sardegna n. 10/2006 art. 9;
- 23) Nota pec avv. De Angelis n. 4422/2019 e riscontro;
- 24) Curricula e domande di partecipazione dei ricorrenti
Campobasso 06/11/2019 avv. Domenico de Angelis

